

COMUNE DI BOLLENGO

**CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA GESTIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE “GIAMPIERO BRAVO”**

**Disciplinare per la concessione in gestione del Centro Sportivo Comunale “Giampiero
Bravo” in Via delle Scuole con annessi spogliatoi ed arredi**

Art. 1

FINALITA’ ED OGGETTO

Il Comune di Bollengo intende affidare la gestione del Centro Sportivo Comunale “Giampiero Bravo” sito in Via delle Scuole.

Possono partecipare alla gara associazioni sportive, società sportive, associazioni locali e singole persone.

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di anni tre dalla stipula del contratto (dal 2018 al 2020) ed alla scadenza, è facoltà dell’Amministrazione rinnovarla (per il successivo triennio) prima del termine della stessa.

Il Comune di Bollengo potrà revocare in qualunque momento la concessione nel caso in cui all’impianto sia data una destinazione diversa da quella definita nell’atto di concessione, o in caso di inadempienza per qualsivoglia causa, del gestore, senza dover corrispondere alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo. In questo caso l’impianto dovrà essere restituito al Comune entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose.

Al momento della consegna dell’impianto verrà redatto inventario di tutte le attrezzature presenti nei campi da tennis, negli spogliatoi e nella struttura di pertinenza.

Si evidenzia che per l’onere dell’attività il gestore dovrà provvedere a:

- 1) All’acquisto nuove reti per i due campi da tennis;
- 2) All’acquisto dei tappeti per la manutenzione ordinaria dei campi;
- 3) Al rifacimento dei due campi e comunque all’acquisto e alla attivazione di ogni altra attrezzatura o attività necessarie per la corretta manutenzione e funzionalità dei campi da tennis e delle strutture necessarie.

Art. 3

CANONE E MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il gestore dovrà versare al Comune di Bollengo l’importo annuo determinato in € _____ oltre IVA se dovuta, in base a quanto offerto dallo stesso in sede di partecipazione alla gara per l’affidamento.

Il canone annuo a base di gara è fissato in € 250,00 oltre IVA se dovuta.

La gara verrà aggiudicata a chi avrà fatto l’offerta in aumento maggiore sul canone posto a base di gara.

Il canone verrà versato in un'unica soluzione entro il 30 agosto.

Art. 4
UTENZE

Sono a carico del gestore gli oneri relativi alle forniture di energia elettrica, gas, acqua per il periodo dal 01 aprile al 31 ottobre di ogni anno.

Saranno ugualmente a carico del gestore le spese necessarie per il materiale di pulizia, sanitario ed igienico, nonché per la manutenzione ordinaria, come specificato all'art. 8.

Art. 5
TARIFFE

La concessione viene regolata alle seguenti condizioni:

Il gestore:

A) Applicherà tariffa massima oraria non superiore a quella di altri impianti esistenti nell'area eporediese;

B) Dovrà munirsi di tutte le licenze ed autorizzazioni amministrative, fiscali e sanitarie, se necessario;

C) Si impegna a svolgere nelle strutture affidate in gestione soltanto le attività del gioco del tennis. Attività diversa potranno essere svolte solo dietro specifica autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Le quote di cui sopra saranno introitate direttamente dal gestore nel rispetto del regime fiscale cui il concessionario appartiene.

Il gestore si impegna, inoltre, durante tutto l'anno di concessione a tenere sempre l'impianto aperto anche nei giorni festivi.

Art. 6
**UTILIZZO DELL'IMPIANTO
OBBLIGHI DEL GESTORE**

Il gestore dovrà garantire e mettere a disposizione delle Scuole dell'Infanzia e Primaria di Bollengo almeno 36 ore annue di attività con la presenza di istruttori qualificati, assicurando la disponibilità dell'impianto per le iniziative cui partecipa il Comune di Bollengo per la promozione dello sport e dei valori sportivi, educativi e di tutela della salute.

Art. 7
CUSTODIA

Il gestore provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell'impianto sportivo e delle attrezzature nonché all'apertura ed alla chiusura dello stesso mediante proprio idoneo personale.

Il gestore si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Il gestore si impegna ad assicurare la presenza costante di proprio ed idoneo personale durante l'utilizzo degli impianti da parte di terzi e vigilerà sull'utilizzo dei campi e degli spogliatoi,

Art. 8 **MANUTENZIONE**

Rimane a carico del Comune di Bollengo, il taglio dell'erba nelle aree esterne alla perimetrazione dei campi da tennis, per almeno cinque volte l'anno.

In caso di esigenza di maggior frequenza gli ulteriori interventi saranno a carico del gestore. Il gestore si fa carico di ogni onere relativo alla manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo concesso in gestione con il presente atto.

In particolare il gestore si impegna a:

- a) provvedere alla riparazione semplice della struttura e, comunque, a quanto altro necessario al mantenimento dell'impianto, locali ed attrezzature in condizioni normali ed efficienti;
- b) ad assicurare la pulizia della struttura comprese le pertinenze;
- c) a procedere con diligenza alla custodia dell'intero complesso curandone l'apertura e la chiusura al termine di ogni utilizzo;
- d) a segnalare immediatamente alla Amministrazione Comunale qualunque danneggiamento od eventi che comportino un intervento di manutenzione straordinaria, onde evitare il deterioramento della struttura;
- e) ad assumersi la responsabilità dei danni ed infortuni che dovessero derivare al personale durante la manutenzione degli impianti ed ai terzi utenti per l'accesso agli impianti e durante la pratica della disciplina sportiva per qualunque causa riferibile all'impianto;
- f) a non concedere a terzi la gestione dell'impianto, salvo autorizzazione del Comune;
- g) ad utilizzare personale volontario tesserato o, qualora si avvalga di personale dipendente, dovrà applicare nei confronti dello stesso, condizioni normative, contributive e retributive in conformità ai contratti collettivi di lavoro del settore. Nessun rapporto di lavoro e/o di servizio, neanche in forma indiretta, si instaura tra Comune e personale della società;
- h) ad osservare scrupolosamente le disposizioni di sicurezza sul lavoro.

Al gestore è fatto divieto di procedere a modifiche degli impianti o di intervenire con qualsivoglia opera sugli stessi, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune e comunque ogni opera ed impianto stabilmente costruiti od infissi al suolo resteranno, al termine del rapporto, acquisiti alla proprietà comunale senza compenso alcuno per il concessionario.

Art. 9 **OBBLIGHI ASSICURATIVI E CAUZIONE**

Il gestore stipulerà apposita polizza assicurativa che garantisca tutti i frequentatori per danni o incidenti alle cose, alle persone ed alla struttura, con un congruo massimale minimo previsto per responsabilità civile verso terzi, in caso di infortunio e/o morte.

Il gestore si impegna altresì a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura di danni e incendio e R.C. dell'impianto in base al valore dello stesso.

In mancanza delle suddette coperture assicurative, il gestore risponderà direttamente per eventuali danni a persone e/o cose.

Il gestore risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo, secondo le mansioni assunte e si obbliga a tenere il Comune di Bollengo sollevato ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, o azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il Gestore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e degli eventuali danni all'impianto, dovrà versare al Comune una cauzione pari all'offerta del canone annuo prima della stipula del contratto di concessione.

La cauzione potrà anche essere effettuata mediante fidejussione assicurativa o bancaria.

Art. 10

OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'Amministrazione potrà revocare la concessione prima della naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e della regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente gravi irregolarità direttamente imputabili al gestore, circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica riferita agli addetti all'impianto (soci, dipendenti, volontari, collaboratori ed operanti ad altro titolo).

Art. 11

DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBCONCESSIONE A TERZI

Il gestore non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessun locale dell'impianto potrà essere utilizzato da soggetti diversi dal gestore se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione.

Art. 12

CONTROLLI

Il Comune di Bollengo avrà libero accesso all'impianto per verifiche e controlli sulla gestione (attività, modo di conduzione, ecc.) dell'impianto, sull'applicazione della convenzione, sullo stato manutentivo dell'impianto. A seguito di tali controlli, in caso di riscontrate inadempienze e/o quant'altro che sia di nocimento all'efficienza ed al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella presente convenzione, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 13.

Art. 13

SANZIONI

In caso di grave inadempimento a quanto disposto nella convenzione, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la revoca della concessione con effetto immediato, restando

impregiudicata la facoltà di richiesta di risarcimento danni. In caso di inadempienze di lieve entità quali negligenze nelle pulizie, il gestore sarà tenuto, previa contestazione scritta, al pagamento delle seguenti sanzioni:

€ 100,00.= per la prima infrazione

€ 200,00.= per le successive infrazioni.

Dalla terza infrazione la convenzione potrà essere revocata.

Art. 14

RISOLUZIONE AUTOMATICA

Il Comune può valersi della risoluzione automatica della presente convenzione nei seguenti casi:

- a) violazione del divieto di sub-appalto;
- b) inadempimento grave da parte del gestore agli obblighi assunti con il presente atto;
- c) violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 7 e 8 riscontrati e contestati al Gestore dagli uffici comunali;
- d) destinazione dell'impianto ad usi diversi da quelli consentiti in convenzione o da altra autorizzazione;
- e) chiusura dell'impianto od interruzione dell'attività, al di fuori dei periodi consentiti, non dovuta a causa di forza maggiore documentata;
- f) violazioni contestate dalle competenti autorità della normativa vigente in relazione all'utilizzo del personale necessario per il funzionamento dell'impianto;
- g) violazione delle norme sull'igiene, la sanità, il decoro, il funzionamento dell'impianto, constatate dall'autorità sanitaria e di vigilanza.

La risoluzione avrà efficacia a decorrere dal mese successivo al ricevimento della dichiarazione del Comune mediante lettera raccomandata A.R..

Art. 15

RESTITUZIONE IMPIANTO

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca anticipata o di risoluzione, il gestore è tenuto a restituire l'impianto, gli arredi, le attrezzature ed ogni altro necessario nello stato in cui le sono stati consegnati, salvo il normale deterioramento per l'uso.

Art 16

RESPONSABILITA'

Nessuna responsabilità potrà ascriversi al Comune di Bollengo in ordine alla gestione economica, amministrativa e contabile dell'impianto, la quale farà carico al gestore sia per quanto riguarda l'aspetto amministrativo e contabile, sia per l'aspetto fiscale.

Il gestore dovrà osservare e sarà responsabile dell'osservanza di tutte le norme ed i regolamenti in materia di igiene, sanità, sorveglianza, sicurezza e funzionamento dell'impianto per cui è stipulata la presente convenzione, come dovrà munirsi di ogni e qualsiasi autorizzazione, nulla osta, concessione e quanto altro necessario, per l'apertura ed il funzionamento dei campi da tennis, nel pieno rispetto delle leggi in vigore.

Art. 17
SPESE D'ATTO

Tutte le eventuali spese d'atto, di contratto, di registrazione e conseguenti, saranno a carico del concessionario.

Art. 18
DOMICILIO LEGALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 c.p.c. il concessionario elegge il domicilio legale presso il Palazzo Municipale.

Bollengo,